

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 029/CGF – RIUNIONE DELL'1 OTTOBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO F.C. TURRIS 1944 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE D PIANURA/TURRIS DEL 30.8.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 02.09.09)

Durante la gara del 30.8.2009 Pianura/Turris - a partire dal 39° del secondo tempo e fino al termine - uno dei collaboratori dell'arbitro veniva fatto oggetto, da parte dei sostenitori della società Turris, di minacce ed insulti e veniva colpito altresì da sputi e getti d'acqua; nell'occasione veniva poi colpito da piccoli oggetti senza riportare alcuna conseguenza fisica.

Il Giudice Sportivo competente (cfr. Com. Uff. n. 7 del 2.9.2009) comminava €1.500,00 di ammenda oltre alla diffida alla predetta società.

In data 8.9.2009 la società Turris proponeva reclamo evidenziando come lo stadio di Pianura, ove si era svolto l'incontro, aveva delle difficoltà strutturali di tanto che era stato possibile utilizzarlo grazie ad una serie di deroghe concesse dagli organi federali, essendo piccolissima la distanza fra il terreno di giuoco e gli spalti, di tanto che sarebbe stato impossibile evitare che le eventuali intemperanze del pubblico non raggiungessero i loro obiettivi.

Chiedeva pertanto la riforma della decisione limitatamente alla *diffida*.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che l'assistente dell'arbitro è stato colpito da piccoli oggetti, da sputi e da getti d'acqua e che al suo indirizzo i tifosi della Tirris hanno lanciato numerose invettive.

La circostanza che una distanza maggiore tra il terreno di giuoco e gli spalti avrebbe eliminato se non eliso le conseguenze di siffatto comportamento non può assurgere ad elemento giustificativo e "scriminante" della fattispecie.

Risulta anzi, al contrario, che proprio la invocata vicinanza del pubblico con i calciatori dovrebbe costituire, in virtù dei principi cui gli avvenimenti sportivi tendono e di cui sono connotati, quell'elemento di coinvolgimento partecipativo scevro da fenomeni quali quelli accaduti.

Dal contesto così delineato può affermarsi, in virtù della sopra cennata ricostruzione delle modalità dei fatti come la sanzione comminata dal Giudice di primo grado sia corretta ed immune dalle censure invocate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Turris 1944 di Torre del Greco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARGIOLAS FABIO SEGUITO GARA L'AQUILA/CIVITANOVESE DEL 20.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 23.9.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso che la Civitanovese Calcio ha fondato le proprie richiesta di revoca o riduzione del provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo, contenuto e motivato nel Com. Uff. n. 44 del 23.9.2009, con il quale ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Argiolas Fabio, sostenendo che il proprio tesserato non ha mai profferito frasi offensive nei confronti del Direttore di Gara ma ha solo usato toni alterati nel momento di chiedere, allo stesso, spiegazioni circa il motivo dell'espulsione di un proprio compagno di squadra.

Tanto premesso, la Corte osserva che gli episodi contestati al calciatore Argiolas, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara cha formano, ai sensi dell'art. 31 lett. a1) C.G.S. fonte di prova privilegiata.

A nulla rilevano, quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio tesserato.

Pertanto gli episodi illeciti, di cui si è reso responsabile lo Argiolas, nei confronti dell'Arbitro, sono stati correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete